

Comune di Ardea

Regolamento di protezione civile

Delibera di Consiglio comunale n. 15 del 29/2/2008

TITOLO I

Disposizione Preliminari

Art. 1. Oggetto del Regolamento

Tenuto conto che la popolazione ed il territorio sono esposti a molteplici rischi e possono essere colpiti da calamità, le quali si manifestano all'improvviso, con il presente Regolamento si disciplinano, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le attività di Protezione Civile e le organizzazioni/associazioni di volontariato riconosciute del Comune di Ardea.

Il Comune di Ardea concorre alla protezione della popolazione, dei territori delle attività produttive e dei beni, ivi compresi quelli di interesse artistico, storico e culturale, dagli effetti di pubblica calamità attraverso la programmazione e l'integrazione sul territorio dei soggetti pubblici o privati in grado di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza.

Art. 2. Scopo del Regolamento

Lo scopo del presente Regolamento, anche in attuazione dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo del 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) è quella di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi o ad interventi ordinari, di tutte le risorse umane e i materiali disponibili.

Il comune di Ardea predispone nel Bilancio previsionale appositi capitoli di spesa, da destinare a tali attività.

TITOLO II

Servizio Comunale di Protezione Civile

Art. 3 Servizio Comunale di Protezione Civile — Costituzione

Sotto la diretta Responsabilità del Sindaco o del Comandante della Polizia Locale è costituito, ai sensi della Legge vigente, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

All' Ufficio Comunale di Protezione Civile partecipa, per quanto di competenza, tutta la struttura amministrativa del Comune di Ardea e le Strutture di Volontariato di Protezione Civile Riconosciute.

Art. 4 Servizio Comunale di Protezione Civile - Compiti

Il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà svolgere ogni tipo di attività atta ad assicurare la tutela dell'integrità e dell'incolumità individuale, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi, da eventi calamitosi o da qualsiasi altro intervento o servizio di rappresentanza.

A tal fine i compiti dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, per quanto di loro competenza, dovranno assicurare:

1. Il rispetto di tutte le norme del presente regolamento;
2. Tutti gli adempimenti necessari per la corretta applicazioni delle norme vigenti e di quelle emanate dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Regione Lazio nonché delle direttive impartite dal Sindaco (massima autorità locale di Protezione Civile);
3. L'organizzazione e lo svolgimento, in coordinamento con i preposti Uffici Comunali delle attività indicate nell'Art. 3 della Legge 24 febbraio 1992, n.225, nonché delle attività relative alla pianificazioni degli interventi di emergenza, o di ordinaria amministrazione.

TITOLO III

Ufficio Comunale di Protezione Civile

Art. 5 Ufficio Comunale di Protezione Civile — Costituzione

Al fine di coordinare le attività delle associazioni di Protezione civile riconosciute nelle attività di previsione, di prevenzione, di soccorso alla popolazione e superamento delle emergenze, viene istituito l'Ufficio di Protezione Civile sotto la direzione di un Responsabile.

All'ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e le cooperazioni richiesti avranno la precedenza sugli altri adempimenti.

Art. 6. Ufficio Comunale di Protezione Civile — Compiti

Il Comandante della Polizia Locale in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile dovrà assicurare:

- a. Lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni tra cui la redazione di apposite convenzioni tra il comune di Ardea e le associazioni di Protezione Civile riconosciute coinvolte nella gestione delle emergenze ed in ogni tipo di intervento richiesto;
- b. L'organizzazione e lo svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune di Ardea, che può avvenire anche attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;
- c. La nomina, se ritenuto necessario e su discrezionalità del Sindaco, di un coordinatore delle associazioni di Protezione Civile riconosciute;
- d. L'elaborazione e la verifica operativa, di concerto con i responsabili delle associazioni di Protezione Civile riconosciute, del piano di emergenza comunale;
- e. L'elaborazione e la realizzazione, di concerto con gli uffici comunali coinvolti e i rappresentanti delle strutture di Protezione Civile Comunali riconosciute, del programma pluriennale di prevenzione;
- f. L'elaborazione e la verifica operativa delle associazioni di Protezione Civile riconosciute che servirà durante

l'anno per la spartizione dei contributi;

g. L'elaborazione e la realizzazione di appositi moduli d'intervento da far firmare ad ogni servizio effettuato e documentato ;

h. L'organizzazione operativa delle attività di soccorso alla popolazione, anche attraverso l'acquisto o l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali;

i. L'organizzazione e la gestione delle associazioni di Protezione Civile riconosciute sia in attività ordinarie che straordinarie; cui al D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194;

j. Almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione delle associazioni riconosciute o in dotazione al Servizio di Protezione Civile Comunale;

k. Almeno una volta l'anno, la stesura e la presentazione al Sindaco di una relazione circa la propria attività e le linee di indirizzo programmatico per le attività da svolgere nel corso dell'anno successivo;

l. In caso di interventi o di servizi di rappresentanza, il Comandante della Polizia Locale in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale richiede alle associazioni di Protezione Civile riconosciute il numero dei volontari necessari a tale compito.

m. L'Ufficio Comunale di Protezione Civile provvederà ogni anno alla divisione dei contributi assegnati dal bilancio comunale, secondo i seguenti criteri:

1. 25% del contributo totale verrà diviso in base al numero dei volontari, alla qualifica professionale ed all'anzianità dell'associazione;

2. 25% del contributo totale verrà diviso in base ai mezzi e alle attrezzature in possesso delle associazioni di Protezione Civile riconosciute;

3. Il 50% del contributo totale verrà diviso in base agli interventi effettuati sul territorio comunale.

Fatti salvi i principi per la ripartizione dei contributi stabiliti dalla presente deliberazione, i criteri specifici per la ripartizione medesima verranno stabiliti attraverso successivo atto di Giunta Municipale.

In tutti i casi di intervento il Comandante della Polizia Locale in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale, anche in collaborazione con tutti gli altri uffici comunali, dovrà assicurare:

a. La pronta reperibilità di un proprio funzionario o di un funzionario del settore di appartenenza;

b. L'apertura continuativa dell'ufficio durante le fasi di emergenza, anche mediante turni;

c. L'attivazione delle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile;

d. Il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;

e. L'organizzazione delle attività amministrativa ed organizzativa.

Per i compiti di cui ai punti precedenti l'Ufficio Protezione Civile avrà a disposizione un apposito capitolo di spesa da inserire nel bilancio del Comune di Ardea e da utilizzare in conformità alle vigenti norme di contabilità degli Enti locali.

TITOLO IV

Comitato Operativo di Protezione Civile

Art. 7 Comitato Operativo di Protezione Civile - Costituzione

È costituito il Comitato Operativo di Protezione Civile del Comune di Ardea che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- Sindaco, quale autorità locale preposta alla Protezione Civile, che lo presiede o, suo Delegato alla Protezione Civile;
- il Comandante della Polizia Locale anche in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale:
- Comandante della Stazione Carabinieri;
- Responsabile locale dei Vigili del Fuoco;
- Responsabile dell'Ufficio Locale Marittimo;
- Responsabile del Servizio 118;
- Responsabili delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile Comunale riconosciute.

I membri del Comitato Operativo di Protezione Civile rappresentano, per quanto di loro competenza, figure di coordinamento relativamente alle funzioni di supporto previste nel sistema comunale di Protezione Civile.

In funzione dell'argomento posto all'ordine del giorno il COPC potrà essere integrato da rappresentanti di Enti pubblici o privati aventi competenze specifiche nella gestione dei rischi in oggetto.

Il comitato, in caso di emergenza intercomunale, è ampliato ai componenti delegati dei comuni interessati.

Art. 8. Comitato Operativo di Protezione Civile - Compiti

Il Comitato Operativo di Protezione Civile, costituito come al precedente Articolo è presieduto dal Sindaco o, per sua delega, dall'Assessore alla Protezione Civile.

Il Comitato Operativo di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto e dal Presidente della Giunta Regionale quali organi di Protezione Civile, svolge i seguenti compiti:

- definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio della Protezione Civile di cui all'Art. 11 della L.24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni, al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;
- elabora, anche sulla base degli studi raccolti e/o redatti a cura dell'Ufficio di Protezione Civile, le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione;
- definisce opportuni protocolli per l'acquisizione, la strutturazione e l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e dei piani di protezione civile curandone l'applicazione;

- definisce le responsabilità ed i compiti delle Funzioni di Supporto all'Emergenza indicandone gli operatori responsabili;
- nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, elabora i programmi di formazione degli operatori appartenenti alle strutture operative locali di Protezione Civile, favorendo l'interscambio di conoscenze tra le medesime forze;
- nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna cultura di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, il Comitato Operativo promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire direttamente, o per tramite dei docenti, agli studenti notizie, tecniche, esperienze, ecc. necessarie a tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni provocati da catastrofi o calamità naturali;
- organizza le esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione

Art.9 Riunione di Protezione Civile - Convocazione

il Comandante della Polizia Locale in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale convocherà il Comitato operativo:

- a. In via ordinaria, almeno due volte l'anno;
- b. In via straordinaria, in occasione di eventi o circostanze potenzialmente critiche per la popolazione, anche a seguito di formale richiesta di uno dei componenti del comitato stesso;
- c. Al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio Comunale il Comitato deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.

Le convocazioni potranno avvenire tramite comunicazione via posta ordinaria o via fax o via e-mail, nel caso di eventi di cui al precedente comma c.

Le riunioni saranno tenute presso un Ufficio della sede Comunale che sarà indicato, congiuntamente al relativo ordine del giorno, negli avvisi di convocazione.

TITOLO V

Volontariato di Protezione Civile Art. 10. Volontariato di Protezione Civile

Il Comune di Ardea riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di Protezione Civile.

Il Comune di Ardea assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, riconoscendole sul territorio con i seguenti criteri:

1. Verifica dell'effettiva operatività
2. Riconoscimenti da parte degli enti competenti (Regione Lazio Dipartimento di Protezione Civile)
3. Necessità di altre associazioni da parte del comune

Il Comune di Ardea riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio ufficio Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale benefico, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari delle associazioni di Protezione Civile riconosciute condizionano l'appartenenza allo stesso.

Nel caso in cui l'Ufficio di Protezione Civile ne rilevi la necessità, esso potrà disporre, previa informativa argomentata al Sindaco, la sospensione temporanea, in via precauzionale, delle associazioni di Protezione Civile riconosciute che disattendano le condizioni riportate nel seguente regolamento; nel caso di grave inosservanza l'Ufficio di Protezione Civile potrà proporre al giudizio insindacabile del Sindaco l'eventuale esclusione dell'associazione di Protezione Civile riconosciute.

L' Ufficio di Protezione Civile del Comune di Ardea provvederà con i propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionale ivi compresi quelle di simulazione, provvedendo altresì a garantire alle associazioni di Protezione Civile riconosciute il rispetto delle vigenti norme sulle prevenzioni degli infortuni.

L'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Ardea definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontariato onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, non che la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.

L'Ufficio di Protezione Civile del Comune di Ardea promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative delle associazioni di Protezione Civile riconosciute, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature.

Le associazioni di Protezione Civile riconosciute dovranno entro la fine dell'anno rendicontare tutti gli interventi effettuati, le spese sostenute con i contributi comunali e un elenco completo delle attrezzature e dei mezzi in possesso.

Il Comandante della Polizia Locale in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale potrà effettuare controlli incrociati con altri enti pubblici (Regione Lazio) per verificare eventuali anomalie sulla rendicontazione dei contributi.

TITOLO VI

Strumenti di supporto all'attività di Protezione Civile

Art. 11. Strumenti pianificatori - definizioni

Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di programmazione delle proprie attività di previsione e prevenzione (Programma Comunale di Prevenzione di seguito indicato con "Programma") e di uno strumento di analisi e di studio volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze coinvolgenti la popolazione del Comune di Ardea (Piano Comunale di Protezione Civile di seguito indicato con "Piano").

Il Piano di emergenza ed il connesso Programma di prevenzione dovranno integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale.

Il Piano di emergenza ed il connesso Programma di prevenzione potranno interessare il territorio di più Comuni, previa protocols d'intesa e accordi di programma inerenti il piano intercomunale.

Art. 12. Programma Comunale di Previsione e Prevenzione

Rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione dei fattori di rischio presenti sul territorio comunale, e ove opportuno intercomunale, anche in considerazione degli utilizzi dello stesso previsti dal Piano Regolatore Generale del Comune di Ardea.

Il piano e programma, o parti di esso, qualora predisposto con altri comuni, assume il carattere di piano intercomunale.

I contenuti del Programma dovranno essere i seguenti:

- individuazione delle fonti di rischio, classificazione, e mappatura del rischio; dovranno essere considerate anche le fonti di rischio incidenti sul territorio Comunale, ma residenti nei territori dei comuni circosvicini;
- individuazione, sulla base di quanto emerso durante la fase di valutazione dei rischi e sulla base degli analoghi studi effettuati a scale territoriali maggiori, delle attività di prevenzione da svolgersi sul territorio Comunale;
- individuazione dei fenomeni precursori di evento;
- individuazione degli strumenti di monitoraggio e dei sistemi di preavviso in funzione degli indicatori individuati nelle fasi di studio;
- individuazione delle priorità, in funzione dei costi previsti e dei benefici attesi, delle attività di prevenzione individuate;
- individuazione dei mezzi e delle modalità per informare la popolazione dei rischi presenti sul territorio di Ardea e delle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

Il Programma è elaborato, di concerto con gli Uffici comunali interessati, dall'Ufficio Protezione Civile, anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato Operativo di Protezione Civile.

Il Programma comunale di Prevenzione è approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Ardea ed allegato agli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale comunale, ha validità triennale ed è comunque aggiornato ogniqualvolta si renda necessario.

L'accesso agli strumenti (piano e programma) sarà consentito nelle forme previste dal disposto dell'art. 10 del D.LGS. n. 267/00

Art. 13. Piano Comunale/Intercomunale di Emergenza

Rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di intervento operativo durante le eventuali emergenze di Protezione Civile accadenti sul territorio comunale e in quello di altri comuni in caso di piano intercomunale.

Attualmente e fino a nuova revisione, resta valido il Piano Comunale di Protezione Civile in vigore.

Il nuovo Piano di Emergenza Comunale è redatto in versione cartacea ed in versione digitale e, per il mantenimento e l'aggiornamento delle banche dati da esso trattate, utilizza un apposito sistema informativo territoriale di tipo distribuito secondo le indicazioni tecniche fornite dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

I contenuti del Piano dovranno essere i seguenti:

- censimento e valutazione delle risorse a disposizione per la gestione delle emergenze;
- individuazione, sulla base dei contenuti del Programma Comunale di Previsione e Prevenzione, degli scenari di evento sulla base dei quali svolgere l'attività di pianificazione delle emergenze;
- definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze;
- individuazione delle modalità di coinvolgimento della struttura amministrativa del Comune di Ardea e definizione delle relative competenze;
- suddivisione funzionale delle problematiche di gestione delle emergenze secondo lo schema per Funzioni di Supporto ed identificazione delle relative figure di responsabili e di coordinatori;
- individuazione del Centro Operativo Comunale e delle dotazioni tecniche e logistiche necessarie al suo corretto allestimento e funzionamento;

Il Piano, la cui bozza è elaborata dall'Ufficio Protezione Civile, di concerto con gli Uffici comunali e la Struttura di riferimento del Volontariato di Protezione Civile Comunale, ed anche attraverso la collaborazione con altri Enti o professionisti, sarà sottoposto al parere del Comitato Operativo di Protezione Civile, che potrà apportare le necessarie correzioni.

Il Piano e le successive modificazioni od integrazioni, licenziati dal Comitato Comunale di Protezione Civile, sono approvati dalla Giunta Comunale del Comune di Ardea e trasmessi per conoscenza al Consiglio comunale, al Prefetto di Roma, al Presidente della Provincia di Roma ed al Presidente della Giunta Regionale del Lazio.

In caso di accordo con i comuni interessati il piano assume carattere di piano intercomunale, ai sensi di legge.

Art. 14. Esercitazioni

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza del Servizio Comunale di Protezione Civile ed al fine di verificare e ad aggiornare il Piano Comunale di Emergenza, sarà cura dell'Ufficio Protezione Civile predisporre idonee esercitazioni. Le esercitazioni che coinvolgano la popolazione saranno svolte prevalentemente con la collaborazione delle associazioni di Protezione Civile comunali riconosciute.

Al fine di integrare l'attività del proprio Servizio Comunale di Protezione Civile, il Comune di Ardea, per tramite del proprio Ufficio comunale competente, prende tutte le iniziative necessarie per inserire l'intero Servizio Comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi nazionali, regionali e provinciali di protezione civile.

La copertura finanziaria necessaria per lo svolgimento di tali esercitazioni dovrà trovare riscontro in un apposito capitolo del bilancio comunale.

TITOLO VII

Strutture Operative di Protezione Civile

Art. 15. Centro Operativo Comunale

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio Comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Emergenza, i responsabili delle Funzioni di Supporto. In tale struttura potrà essere eventualmente attivato, a seguito dell'emanazione di ordinanza prefettizia, il Centro Operativo Misto (C.O.M.).

Il sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese coi comuni territorialmente interessati.

La sede del Centro Operativo Comunale verrà individuata nel Piano Comunale di Emergenza

Entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio Protezione Civile presenterà apposito progetto da allegare al Piano di Emergenza da inserire nel successivo Piano Economico di Gestione al fine di dotare il suddetto Centro Operativo di tutte le infrastrutture e le dotazioni tecniche necessarie per la gestione delle fasi di emergenza tra le quali, principalmente:

- gli arredi (completi delle forniture tecnologiche), per l'installazione delle funzioni di supporto così come descritte nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- le infrastrutture tecnologiche;
- una adeguata fornitura tecnica ed informatica;
- una adeguata fornitura topografica cartacea del territorio Comunale, di quello provinciale e di quello regionale.

In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del dirigente del Settore Protezione Civile o del Funzionario responsabile del Servizio Protezione Civile tutte le attrezzature richieste, ritenute necessarie ad operare.

Art. 16. Funzioni di Supporto all'emergenza

Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale sono istituite, secondo lo schema di suddivisione funzionale descritto nel Piano di Emergenza Comunale, le Funzioni di Supporto alla gestione dell'Emergenza.

Ogni funzione di supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che, sulla base delle indicazioni provenienti dal Comitato Operativo di Protezione Civile di cui al precedente capitolo quarto, oltre che in funzione delle direttive provenienti dagli organi di coordinamento provinciali o nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso l'Ufficio di Protezione Civile, durante l'ordinaria attività preparatoria.

I componenti delle funzioni di supporto all'emergenza risulteranno scelti sia tra il personale dipendente del Comune di Ardea sia tra il personale indicato dai singoli enti partecipanti alle attività di gestione delle emergenze previste nel piano di emergenza comunale.

La nomina dei componenti che risultano dipendenti del Comune di Ardea avverrà con provvedimento del Sindaco, su proposta dell'Ufficio Protezione Civile e sentito il Comitato Operativo di Protezione Civile di cui al

precedente capitolo quinto.

TITOLO VIII

Eventi Calamitosi

Art. 17. Eventi calamitosi, adempimenti

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone dei beni e del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale (come previsto dall'Art. 16 del D.P.R. n.66/81 e dall'Art.15 della L.225/92), provvede a :

- disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza del Comitato Operativo, che rimarrà convocato in permanenza eventualmente ampliato ad altri Comuni o Enti.

- disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.); valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale;

- provvedere alla pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza;

- fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;

- emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;

- vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;

- relazionare al Consiglio Comunale in relazione all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera.

L'attività del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale durante le fasi di emergenza verrà stabilita all'interno del Piano di emergenza di Protezione Civile.

Art. 18. Stato di crisi

In caso di eventi calamitosi in atto o imminenti ovvero su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile nel caso di missioni di protezione civile per emergenze in altre regioni o all'estero, il Sindaco, o l'assessore delegato decreta lo stato di crisi, al fine di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile, nonché ogni altra iniziativa ritenuta necessaria.

Nel decretare lo stato di crisi il Sindaco, o l'assessore delegato, attribuisce al Comandante della Polizia Locale in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale, limitatamente alla durata dello stato di crisi, la direzione del personale degli altri servizi e strutture comunali, posti temporaneamente alle sue dirette dipendenze. In tal caso detto Responsabile è sovraordinato al personale addetto alle strutture organizzative comunali a disposizione.

L'attività di coordinamento da parte del citato Dirigente del Servizio risulta prioritaria a qualunque altra attività del settore.

Le attività richieste dal Comandante della Polizia Locale in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale alle altre strutture durante le fasi dell'emergenza risultano prioritarie rispetto a qualunque altra attività dei singoli settori.

Il Sindaco, o l'assessore delegato, decreta la fine dello stato di crisi, dandone comunicazione agli enti interessati alla rilevazione dei danni e, nel caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, si raccorda con gli organi dello Stato competenti all'emanazione delle ordinanze per l'attuazione di interventi urgenti di superamento dell'emergenza, secondo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.

In caso di proclamazione dello stato di crisi, o in situazioni di emergenza ovvero nel caso di missioni di protezione civile, la Giunta municipale, con propria deliberazione può autorizzare il Comandante della Polizia Locale in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile Comunale a sostenere, anche mediante apertura di credito, le spese ritenute necessarie nell'ambito delle categorie e del tetto di spesa individuati nella stessa deliberazione. Con il medesimo atto la Giunta comunale può nominare il funzionario delegato per la gestione delle aperture di credito.

Nel caso di eventi calamitosi di eccezionale gravità, il Sindaco, o l'assessore delegato, è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'apertura di un conto corrente bancario o postale sul quale possono confluire le offerte spontanee di enti e soggetti pubblici e privati.

I fondi raccolti sono destinati a interventi urgenti per il ristabilimento di normali condizioni di vita nell'area colpita dall'evento calamitoso.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art.19. Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento verrà inoltre inviata per conoscenza al Prefetto di Roma, al Presidente della Provincia di Roma e al Presidente della Giunta Regionale del Lazio.

Art. 20. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entrerà immediatamente in vigore con deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 21. Termini di validità del Regolamento

Il presente regolamento rimarrà in vigore a tempo indeterminato fino alla stesura di un nuovo regolamento che ne aggiorni i contenuti.

Con l'adozione del presente regolamento, ogni norma regolamentare o comunque adottata da organi del Comune di Ardea che risulti in contrasto con le disposizioni disciplinate dal presente regolamento, si deve considerare abrogata.

Tutti i dipendenti comunali ed i responsabili dell'Amministrazione, le associazioni di Protezione Civile riconosciute hanno l'obbligo di rispettarlo e di favorirne l'applicazione.

Art. 22. Norma Finale

Per quanto non contemplato nel presente regolamento in caso di calamità naturali si fa riferimento al Piano Comunale di Protezione Civile.